

CDLXXXIV SEDUTA (Pomeridiana)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1967

Presidenza del Presidente LANZA
indi
del Vice Presidente GIUMMARRA

INDICE

	Pag.
Congedo	783
Disegni di legge:	
(Annuncio di presentazione e comunicazione d'invio alle Commissioni legislative)	784
«Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano» (695) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795
D'ANGELO	787
SCATURRO	788
OJENI, Presidente della Commissione	788, 791, 792 793, 794, 795
BUFFA	790
NICASTRO	793
LA LOGGIA	794
FAGONE, Assessore all'industria e commercio (Votazione segreta)	795
(Risultato della votazione)	790, 795 790, 796
(Richieste di prelievo):	
PRESIDENTE	796
PAVONE	796
CONIGLIO, Presidente della Regione	796
GRIMALDI, Assessore al turismo	796
«Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana» (126, 184, 236, 438, 440, 444 e 445) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805
NIGRO, Presidente della Commissione e relatore	801, 802, 803
TUCCARI	798, 802, 804
SALLICANO	799, 800
LOMBARDO	799
ALEPO	800
GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e trasporti	801, 802, 803
D'ANGELO	803
SCATURRO	803
CELI	804
RUBINO	805
Interrogazioni:	
(Annuncio)	784

Ordine del giorno (Inversione):

PRESIDENTE	786, 787
ROSSITTO	786, 787
BONFIGLIO	787

Ordine dei lavori (Sull'):

PRESIDENTE	805, 806
LA PORTA	805
GENOVESE	805
BUTTAFUOCO	806
MAZZA	806
PAVONE	806
CANGIALOSI	806

Sulla enciclica «Populorum progressio»:

PRESIDENTE	786
RUBINO	786

La seduta è aperta alle ore 17,20.

NICASTRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Si passa al punto I dell'ordine del giorno: Comunicazioni.

Informo che è pervenuto a questa Presidenza, da parte dell'Assessorato finanza, il seguente fonogramma numero 0278 del 29 marzo 1967: «Costretto assentarmi per impegni improrogabili chiedo giorno uno congedo per data odierna. - Pizzo Assessore finanze».

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

V LEGISLATURA

CDLXXXIV SEDUTA

29 MARZO 1967

Annunzio di presentazione di disegni di legge e comunicazione d'invio alle Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati, nelle date per ciascuno a fianco segnate e inviati in data odierna alle Commissioni legislative competenti, i seguenti disegni di legge:

— « Estensione delle norme delle leggi regionali 28 novembre 1952, numero 54, e 26 aprile 1955, numero 38, al personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi della Sicilia » (705), dagli onorevoli Rubino, Falci e D'Acquisto, in data 21 marzo 1967; alla Commissione legislativa: « Lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità »;

— « Modifiche alla legge approvata dalla Assemblea il 9 marzo 1967 riguardante l'istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia » (706), dagli onorevoli Renda e Rubino, in data 22 marzo 1967; alla Commissione legislativa: « Pubblica istruzione ».

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

NICASTRO, segretario:

« Al Presidente della Regione e all'Assessore agli enti locali per conoscere se sono loro noti i gravi abusi edilizi verificatisi nel comune di Collesano (Palermo) ed, in particolare, se è noto che alcuni cittadini hanno, sin dal novembre 1966, presentato un ricorso straordinario, assumendo che è stato addirittura occupato abusivamente suolo pubblico.

Che tale ricorso, malgrado il tempo decorso, non è stato deciso, pur essendo stata chiesta la sospensione della licenzia edilizia impugnata.

Si chiede, altresì, di conoscere se gli onorevoli interrogati non intendano nominare un Commissario *ad acta* presso il comune di Collesano per provvedere alla redazione delle deduzioni che l'Amministrazione comunale, non ha inteso, fino ad oggi, presentare ». (1055) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*)

GENOVESE - CORALLO.

« All'Assessore all'agricoltura e foreste e all'Assessore al lavoro e alla cooperazione, perchè dicano quali interventi intendano compiere per richiamare gli Ispettorati provinciali forestali e gli Uffici provinciali del lavoro al rispetto delle leggi sul collocamento, soprattutto in considerazione della considerevole mole dei lavori di rimboschimento che incoraggiano inammissibili sistemi di favoritismi e di discriminazione. In particolare perchè soffermino l'attenzione degli Uffici dipendenti su quanto avviene nel comune di Raccuia (Messina), ove la violazione della legge sul collocamento è ricorrente e fuori di ogni limite ». (1056) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

TUCCARI.

« Al Presidente della Regione e all'Assessore alla sanità per sapere se sia a loro conoscenza lo stato di assoluta e grave anormalità in cui versa l'Ospedale Vittorio Emanuele. In particolare, per sapere se sia a loro conoscenza che la maggioranza dei reparti è allogata in ambienti assolutamente inidonei; che le attrezzature sono inadeguate e irrispondenti; che le dotazioni farmaceutiche non coprono l'immediato fabbisogno; che il vitto è qualitativamente e quantitativamente insufficiente; che le pratiche intese al rinnovo e all'adeguamento dei locali sono arenate presso i vari uffici centrali e periferici; che l'Ospedale versa in condizioni finanziarie disastrate; che gli stipendi inadeguati e falcidiati nelle dovute integrazioni, vengono corrisposti con considerevole ritardo; che tutta la situazione organizzativa è carente sotto ogni profilo.

Per sapere, in vista della eccezionale gravità di enunciato e in considerazione dei fini istituzionali del nosocomio, quali provvedimenti in via d'urgenza si intendano adottare, salva restando la necessità di una disciplina organica che eviti il perpetuarsi di una situazione caotica addirittura inconcepibile in relazione alla salute pubblica e alla dignità professionale ». (1057) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

LA TERZA.

« Al Presidente della Regione per sapere se è a conoscenza che il Sindaco di Ucria, essendo stata proposta regolare domanda, in data 29 gennaio 1967, di oltre un quinto dei consiglieri in carica per la convocazione del con-

siglio malgrado l'obbligo giuridico, ha omesso la convocazione.

Chiede di sapere, inoltre, se è a conoscenza che da oltre cinque anni l'Amministrazione attiva non ha mai presentato al Consiglio la contabilità relativa alla vendita della nocciuola di proprietà del Comune ». (1058) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

MAZZA.

« All'Assessore al lavoro e alla cooperazione e all'Assessore all'industria e commercio per conoscere gli intendimenti in rapporto alla grave situazione che si è venuta a determinare nelle miniere di sali potassici di Pasquasia e Corvillo in considerazione del fatto che:

1) alla miniera Pasquasia (Enna) da alcuni mesi a questa parte viene portata avanti la coltivazione a rapina e di contro non vengono più portati avanti i lavori di preparazione;

2) alla miniera Corvillo (Villarosa) il 50 per cento degli operai e due sorveglianti sono già stati trasferiti alla Pasquasia (e si prevedono altri trasferimenti) con la conseguenza dell'abbandono dei lavori di preparazione e di sviluppo e della riduzione ai minimi termini della coltivazione con tutte le ripercussioni ed implicazioni negative per la vita stessa della miniera che è facile prevedere;

3) sempre alla Corvillo da parte della direzione e personalmente del direttore ingegnere Carletti è stato instaurato il sistema della rappresaglia nei confronti di lavoratori attivisti sindacali, che si erano manifestati assolutamente contrari al reclutamento del crumiraggio organizzato dal detto direttore in occasione di scioperi per la vertenza relativa al rinnovo del contratto nazionale di lavoro e ciò con una pioggia di multe e sospensioni accompagnate da diffida di licenziamento, seguita dal significativo reiterato rifiuto di presentarsi all'Ufficio provinciale del lavoro di Enna che per ben tre volte l'aveva convocato;

4) nelle due miniere, e in particolare alla Corvillo, è in atto una forte agitazione sindacale in relazione alle questioni sopraspecificate ed anche per reclamare l'immediato insediamento della Ispea, alla quale partecipa il capitale pubblico, ai fini della improcrastinabile sana gestione delle due miniere, secondo gli impegni assunti con la Regione e della estensione degli accordi sindacali regionali sottoscritti con l'Ems a tutti i dipendenti delle

miniere Pasquasia e Corvillo ». (1059) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

COLAJANNI.

« All'Assessore all'agricoltura e foreste per conoscere in base a quali criteri l'Assessorato è venuto nella determinazione di pubblicare il decreto relativo all'apertura della caccia in Sicilia, determinando, con un criterio assolutamente nuovo, le località dove la caccia è consentita per gli uccelli di emigrazione.

In particolare l'interrogante desidera conoscere se l'Assessore all'agricoltura e foreste non intende quanto meno per la provincia di Messina emanare un decreto in base al quale detta cacciagione è consentita in tutta la fascia che va fino a duemila metri dal litorale, escludendo ogni altra località che oltrepassa detta distanza.

L'attuale decreto, di cui si ha notizia attraverso la stampa, crea un naturale e legittimo malcontento nei numerosi appassionati di caccia della provincia di Messina, soprattutto in riferimento alle numerose zone che pur rientrando nella distanza dei duemila metri dall'arenile sono state incluse tra le zone dove la caccia dovrebbe essere consentita.

L'impressione largamente diffusa in provincia di Messina è che una tale discriminazione di alcune zone altro non rappresenta che la conseguenza di visioni molto particolaristiche da parte degli attuali rappresentanti dell'Associazione cacciatori di Messina.

L'interrogante mentre auspica una modifica del decreto, chiede che il provvedimento possa contemplare i suesposti suggerimenti ». (1060) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

FRANCHINA.

« All'Assessore all'agricoltura e foreste per conoscere quali provvedimenti intenda assumere circa la sistemazione idraulico forestale del comune di Fondachelli Fantina (Messina).

L'interrogante intende richiamare l'attenzione responsabile dell'Assessore sulla gravità della situazione in cui versano quelle zone tant'è che il Ministero dei lavori pubblici, rispondendo ad interrogazione del deputato nazionale Gerbino, ebbe a precisare che "nessuna previsione tecnicamente fondata è possibile formulare né in ordine alla sicurezza degli abitanti né in ordine ai provvedimenti per conseguirla fino al raggiungimento di un

accettabile grado di stabilizzazione delle pendici montane”.

Tale allarmante situazione veniva ribadita ancora dal predetto Ministero che ha ritenuto predisporre una assidua sorveglianza ai fini di disporre, se necessario lo sgombero degli abitanti.

Pertanto, l'interrogante chiede di conoscere se dinanzi all'accertato pericolo, individuazione di indispensabilità preliminare di lavori di sistemazione idraulico-forestale, l'Assessore abbia predisposto provvedimenti sufficientemente idonei per la salvaguardia idraulico forestale e per opere relative alla salvaguardia degli abitanti: con opere di contenimento delle acque torrenziali scorrenti nei bacini classificati». (1061) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

CELI.

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testè annunziate sono state già inviate al Governo.

Sulla enciclica «Populorum progressio».

RUBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la pubblicazione dell'enciclica di Papa Paolo VI sul progresso dei popoli, ha provocato una vastissima eco in tutto il mondo, in personalità di ogni confessione.

Ritengo che anche il Parlamento siciliano debba esprimere il suo ammirato consenso per la voce solenne ed ammonitrice che si è levata da Roma, per il richiamo ad operare, prendendo atto degli imponenti problemi che si sono aperti nella società umana, in modo da determinare una svolta nella vita delle nazioni.

Vorrei dire che, per un verso, l'enciclica ci tocca da vicino, in quanto è un invito ad operare con maggiore concretezza per eliminare le diseguaglianze economiche, sociali e civili che permangono nella nostra Isola e per dare maggiore contenuto di umanità alla nostra azione. Vorrei aggiungere, ancora, che, per altro verso, l'enciclica con la sua acuta diagnosi dei mali del mondo, la fame, le malattie, l'egoismo, il colonialismo, ci pone dramaticamente l'urgenza dell'intervento. Azio-

ne per superare il contrasto tra popoli ad alto sviluppo industriale e popoli sottosviluppati, azione per giungere ad una cooperazione mondiale che impedisca l'accrescere delle distanze tra ricchi e poveri.

PRESIDENTE. L'Assemblea si associa alle espressioni formulate dall'onorevole Rubino in occasione della divulgazione della enciclica *Populorum progressio* del Santo Padre.

Inversione dell'ordine del giorno.

ROSSITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSITTO. Onorevole Presidente, chiedo che si passi al punto III dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge, e che si prelevi il disegno di legge numero 695 relativo a «Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano».

Tale richiesta è motivata dal fatto che nella seduta antimeridiana una parte della maggioranza (e tra costoro anche membri del Governo) e i liberali (l'onorevole Di Benedetto pur trovandosi nei locali dell'Assemblea non ha voluto votare) hanno fatto perdere un'ora e mezzo di tempo all'Assemblea in attesa che si raggiungesse il numero legale per la votazione del disegno di legge: «Modifica alla legge approvata dall'Assemblea regionale il 16 marzo 1967, concernente provvedimenti per l'incremento di attività industriali».

Alla luce di queste considerazioni riteniamo che esista un chiaro disegno da parte della maggioranza, di membri del Governo, e di una parte dell'Assemblea, perché si proceda alla discussione soltanto di determinati disegni di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Rossitto, sarebbe opportuno che i disegni di legge venissero discusssi senza che la piazza prospiciente l'Assemblea fosse affollata dei lavoratori ad essi interessati.

ROSSITTO. Questo è giusto, onorevole Presidente. Però, se il disegno di legge fosse stato già discusso, ciò non sarebbe accaduto.

BONFIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. Onorevole Presidente, desidererei pregare l'onorevole Rossitto di ritirare la proposta testè avanzata per non introdurre in questa seduta degli elementi di tensione fin dall'inizio. L'onorevole Rossitto ha partecipato ieri ad una lunga riunione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari e sa perfettamente che attorno al disegno di legge recante provvedimenti per l'Ente minerario siciliano vi sono large convergenze che ne assicurano l'epilogo favorevole nella seduta di oggi.

L'ordine del giorno ha una sua logica.

Mi sembra, quindi, opportuno che gli argomenti attinenti al Regolamento interno dell'Assemblea precedano la trattazione degli altri e che anche per la rilevanza del provvedimento che concerne l'Ente minerario sia assicurata la presenza in Aula di buona parte dei deputati che fanno parte di questa Assemblea. Da ciò l'esigenza del rispetto dello ordine del giorno che consente a tutti di potere validamente partecipare ai lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Rossitto, ella insiste perchè si voti la sua richiesta di inversione dell'ordine del giorno?

ROSSITTO. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la richiesta dell'onorevole Rossitto relativa all'inversione dell'ordine del giorno ed al prelievo del disegno di legge numero 695: « Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano ». (695)**

PRESIDENTE. Si passa, pertanto, al seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano » (695) iscritto al numero 10 del punto III dell'ordine del giorno.

Presidenza del Vice Presidente GIUMMARRA.

Invito i componenti la Commissione « Industria e commercio » a prendere posto al banco loro riservato.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Scaturro, Renda, Rossitto, Vajola e Marraro il seguente ordine del giorno numero 115:

« L'Assemblea regionale siciliana

considerato che nella zona mineraria denominata "S. Antonio", situata nei territori comunali di Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Cianciana, sono stati accertati imponenti giacimenti di sali potassici e di salgemma e per i quali è stata accertata la convenienza economica dello sfruttamento in loco a scopi industriali;

considerato che i comuni di cui sopra, nonostante la ricchezza accertata, sono tra i più colpiti dalla disoccupazione e dall'emigrazione che ha la sua punta più drammatica a Cattolica Eraclea che da 12.000 abitanti è scesa ad 8.000 negli ultimi dieci anni;

considerato ancora che il pieno sfruttamento della ricchezza accertata consentirebbe la creazione di migliaia di posti di lavoro con la conseguente trasformazione dell'economia e del volto stesso di quella zona posta nella provincia di Agrigento, notoriamente tra le più depresse d'Italia;

considerato infine che la popolazione della zona, con alla testa le Amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali, hanno dato vita a numerose manifestazioni con pubblici convegni, scioperi e lotte popolari per reclamare la immediata definizione dei programmi necessari e l'inizio dei lavori per la rapida realizzazione dell'importante iniziativa,

impegna il Governo

a volere dare sollecita definizione al programma relativo allo sfruttamento dei giacimenti minerali della zona "S. Antonio", a provvedere ai necessari finanziamenti e a dare subito inizio ai lavori di realizzazione ».

Nessuno chiede di parlare?

D'ANGELO. Onorevole Presidente sto prov-

V LEGISLATURA

CDLXXXIV SEDUTA

29 MARZO 1967

vedendo alla stesura di un ordine del giorno. Siccome i giacimenti di sali potassici si rinvengono in tutte le provincie, ognuno ha diritto di presentare un proprio ordine del giorno.

CANGIALOSI. Così perdiamo tempo.

D'ANGELO. Siccome siamo alla vigilia delle elezioni e assumiamo atteggiamenti elettoralistici, anche io presento un ordine del giorno per lo sfruttamento di un giacimento di sali potassici.

CANGIALOSI. Desidererei invitare l'onorevole Scaturro a ritirare l'ordine del giorno.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Se l'ordine del giorno numero 115 da me presentato deve rappresentare una scusa per alcuni personaggi di questa Assemblea, al fine di ritardare l'approvazione del disegno di legge, dichiaro di ritirarlo, anche a nome degli altri firmatari.

D'ANGELO. Allora, io rinunzio a presentare quello che stavo predisponendo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa agli articoli 1, 2 e 3. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 1.

La gestione commissariale delle miniere di zolfo, di cui agli articoli 6 della legge 30 giugno 1964, numero 16 e 3 della legge 3 dicembre 1965, numero 37 dichiarate riorganizzabili a termini di legge, rimane affidata all'Ente minerario siciliano sino al completamento della riorganizzazione».

« Art. 2.

L'Ente minerario siciliano acquisirà, a termini di legge, la titolarità di diritto della concessione delle miniere di cui al precedente articolo 1 e la trasferirà alla Società prevista dall'articolo 8 della legge 11 gennaio 1963, numero 2, a riorganizzazione avvenuta e comunque non oltre il 31 marzo 1968».

« Art. 3.

Il termine per il completamento degli studi sulla convenienza economica-industriale alla riorganizzazione, di cui all'articolo 10 della legge 11 gennaio 1963, numero 2, viene prorogato fino al 31 ottobre 1967».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'Assessore Fagone, per il Governo, il seguente emendamento sostitutivo dei tre articoli:

« La gestione commissariale delle miniere di zolfo di cui agli articoli 6 della legge 30 giugno 1964, numero 16 e 3 della legge 3 dicembre 1965, numero 37, delle quali siano tuttora in corso gli accertamenti previsti dall'articolo 10 della legge 17 gennaio 1963, numero 2, rimane affidata all'Ente minerario siciliano, in ogni caso non oltre il 31 ottobre 1967.

Scaduto il detto termine la concessione delle miniere per le quali l'esito degli accertamenti sia risultato positivo è attribuita con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 1963, numero 2 all'Ente minerario, il quale le conferisce alla società prevista dall'articolo 8 della legge 11 gennaio 1963, numero 3».

Nessuno chiede di parlare sull'emendamento? La Commissione?

OJENI, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Invito il deputato segretario a darne lettura.

CANGIALOSI, segretario ff.:

« Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche per la eventuale riorganizzazione delle miniere di zolfo in gestione temporanea dell'Ente minerario siciliano, ai fini degli accertamenti previsti dall'articolo 2, comma 9, della legge 11 gennaio 1963, numero 2 ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato, dall'Assessore Fagone per il Governo, il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 4:

« Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle miniere di zolfo in gestione temporanea dell'Ente minerario ai fini degli accertamenti previsti dall'articolo 2, comma 9º della legge 11 gennaio 1963, numero 2 ».

Nessuno chiede di parlare sull'emendamento? La Commissione?

OJENI, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che sono stati presentati dall'Assessore Fagone, per il Governo, i seguenti emendamenti:

— all'articolo 5:

sopprimere le parole del penultimo comma: « con le modalità di cui all'articolo 19 della legge »;

sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Alla integrazione dell'eventuale disavanzo si provvede con apposita autorizzazione di spesa »;

— all'articolo 6:

al 5º rigo sopprimere le parole: « ed alla riorganizzazione »;

— all'articolo 7:

al 4º e 5º rigo sopprimere le parole: « ed alla riorganizzazione »;

al 6º rigo modificare il: « 4 » con « 2 »; aggiungere al 6º rigo, dopo il numero 2 le parole: « e per le esigenze della riorganizzazione da effettuarsi a norma dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1963, numero 2 »;

al 7º rigo, dopo la parola: « accordata » aggiungere: « fino al limite massimo di lire 4 miliardi »;

all'11º rigo, dopo le parole: « sviluppo economico » aggiungere: « sentita la Giunta regionale »;

— all'articolo 8:

al 2º rigo, sopprimere la parola: « direttamente »;

-- all'articolo 9:

al 3º rigo sostituire: « articolo 6 » in « articolo 4 »;

aggiungere il seguente comma:

« Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, con l'assegnazione al capitolo 551 della somma necessaria da prelevarsi dal capitolo 82. Per gli esercizi futuri si provvederà con le dotazioni dei corrispondenti capitoli. A tal fine la dotazione anzidetta sarà incrementata, a partire dall'esercizio 1969, di lire 1.500.000.000 cui si farà fronte utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione, in detto esercizio, degli oneri relativi all'articolo 20 della legge 5 agosto 1957, numero 51, modificata dalla legge 28 dicembre 1961, numero 32 ».

Si passa all'articolo 5. Invito il deputato segretario a darne lettura.

CANGIALOSI, segretario ff.:

« Art. 5.

Il rendiconto delle spese di gestione e riorganizzazione delle miniere di zolfo, di cui agli articoli precedenti è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano nei termini previsti dal-

V LEGISLATURA

CDLXXXIV SEDUTA

29 MARZO 1967

l'articolo 19 della legge 11 gennaio 1963, numero 2, ed allegato al bilancio dell'Ente.

Tale rendiconto, indipendentemente dalle risultanze del bilancio dell'Ente è ammesso ad integrazione da parte della Regione con le modalità di cui all'articolo 19 della legge.

Alla integrazione del disavanzo si provvede a carico del bilancio della Regione ».

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 5 è stato presentato dall'Assessore Fagone, per il Governo, il seguente emendamento:

sopprimere le parole del penultimo comma: « con le modalità di cui all'articolo 19 della legge ».

Nessuno chiede di parlare sull'emendamento? La Commisisione?

TUCCARI, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro chiede di parlare, lo pongo in votazione.

BUFFA. Onorevole Presidente, chiedo la votazione per scrutinio segreto.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta è appoggiata a norma di Regolamento, si procede alla votazione per scrutinio segreto dell'emendamento del Governo all'articolo 5 soppressivo delle parole del penultimo comma: « con le modalità di cui all'articolo 19 della legge ».

Chiarisco il significato del voto. Pallina bianca nell'urna bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

CANGIALOSI, segretario ff., fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Avola, Barone, Bombonati, Bonfiglio, Buttafuoco, Cangialosi, Carollo Luigi, Colajanni, Coniglio, D'Acquisto, D'Alia, D'Angelo, Dato, Di Bernardo, Di Martino, Fagone, Falci, Franchina, Genovese, Giacalone Vito, Grammatico, Grimaldi, La Loggia, La Porta, La Terza, La Torre, Lo Magro, Lombardo, Mangano, Manganone, Marraro, Mazza, Miceli, Muratore, Nicastro, Nigro, Ovazza, Renda, Romano, Ros-

sitto, Rubino, Russo Michele, Sammarco, Santalco, Santangelo, Scaturro, Trenta, Tuccari, Vajola, Varvaro, Zappala.

Si astiene: il Vice Presidente Giummarra.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti	52
Astenuto	1
Votanti	51
Maggioranza	26
Voti favorevoli	37
Voti contrari	14

(L'Assemblea approva)

Riprende la discussione del disegno di legge numero 695.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i signori Presidenti dei gruppi parlamentari, nonchè il Presidente della Regione sono convocati nell'ufficio del Presidente dell'Assemblea.

Sospendo, quindi, la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,00).

Presidenza del Presidente LANZA.

La seduta è ripresa.

Si passa all'esame dell'emendamento del Governo all'articolo 5 sostitutivo dell'ultimo comma. Lo rileggono:

« Alla integrazione dell'eventuale disavanzo si provvede con apposita autorizzazione di spesa ».

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5 nel seguente testo risultante dalle modifiche testé approvate:

V LEGISLATURA

CDLXXXIV SEDUTA

29 MARZO 1967

« Il rendiconto delle spese di gestione e riorganizzazione delle miniere di zolfo di cui agli articoli precedenti è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano nei termini previsti dall'articolo 19 della legge 11 gennaio 1963, numero 2, ed allegato al bilancio dell'Ente.

Tale rendiconto, indipendentemente dalle risultanze del bilancio dell'Ente, è ammesso ad integrazione da parte della Regione.

Alla integrazione dell'eventuale disavanzo si provvede con apposita autorizzazione di spesa ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6. Prego il deputato segretario di darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 6.

A favore dell'Ente minerario siciliano sarà versata nell'esercizio finanziario 1969 la somma di lire 7.213.474.354, corrispondente al complessivo disavanzo delle operazioni di gestione e riorganizzazione delle miniere di zolfo di cui al precedente articolo 1, risultante dai bilanci dell'Ente degli esercizi 1964 e 1965 ».

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 6 è stato presentato dall'Assessore Fagone, per il Governo, il seguente emendamento che rigleggio:

al 5° rigo sopprimere le parole: « ed alla riorganizzazione ».

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

OJENI, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento soppressivo testè letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6 nel seguente

testo risultante dall'emendamento testè approvato:

« A favore dell'Ente minerario siciliano sarà versata nell'esercizio finanziario 1969 la somma di lire 7.213.474.354, corrispondente al complessivo disavanzo delle operazioni di gestione delle miniere di zolfo di cui al precedente articolo 1, risultante dai bilanci dell'Ente degli esercizi 1964 e 1965 ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7. Prego il deputato segretario di darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 7.

Gli Istituti incaricati del servizio di cassa della Regione sono autorizzati a concedere, in favore dell'Ente minerario siciliano, mutui per sopperire alla gestione ed alla riorganizzazione delle miniere di zolfo indicate agli articoli 1 e 4. Ai mutui è accordata la fidejussione della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria di concerto con l'Assessore allo sviluppo economico, nei limiti risultanti dai dettagliati programmi, con indicazione della previsione di spesa, approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

L'Ente provvede alla restituzione delle somme mutuate con le integrazioni previste dall'articolo 5 ».

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 7 sono stati presentati dall'Assessore Fagone per il Governo diversi emendamenti.

Si inizia con l'esame del seguente emendamento:

al 4° e 5° rigo sopprimere le parole: « ed alla riorganizzazione ».

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'esame del seguente emendamento:

V LEGISLATURA

CDLXXXIV SEDUTA

29 MARZO 1967

al 6º rigo modificare il numero «4» con il numero «2».

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'esame del seguente emendamento:

aggiungere al 6º rigo, dopo il numero 2 le parole: « e per l'esigenze della riorganizzazione da effettuarsi a norma dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1963, numero 2 ».

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'esame del seguente emendamento:

al 7º rigo, dopo la parola: « accordata » aggiungere: « fino al limite massimo di lire 4 miliardi ».

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'esame del seguente emendamento:

all'11º rigo, dopo le parole: « sviluppo economico » aggiungere: « sentita la Giunta regionale ».

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7 nel seguente testo risultante dalle modifiche testé approvate:

« Gli Istituti incaricati del servizio di cassa della Regione sono autorizzati a concedere, in favore dell'Ente minerario siciliano, mutui per sopperire alla gestione delle miniere di zolfo indicate agli articoli 1 e 2 e per le esigenze della riorganizzazione da effettuarsi a norma dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1963, numero 2.

Ai mutui è accordata fino al limite massimo di lire 4 miliardi la fidejussione della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria di concerto con l'Assessore allo sviluppo economico, sentita la Giunta regionale nei limiti risultanti dai dettagliati programmi, con indicazione della previsione di spesa, approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

L'Ente provvede alla restituzione delle somme mutuate con le integrazioni previste dall'articolo 3 ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8. Prego il deputato segretario di darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 8.

Ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali l'Ente provvede direttamente all'attuazione di organici piani di ricerca per tutti i permessi di cui sia titolare di diritto in base al combinato disposto dello articolo 2, comma 2 e 6, della legge istitutiva.

I giacimenti rinvenuti saranno coltivati esclusivamente da Società costituite ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 1963, numero 2, alle quali l'Ente conferirà le concessioni conseguite ».

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 8 è stato presentato dall'Assessore Fagonie, per il Governo, il seguente emendamento:

al 2º rigo sopprimere la parola: « direttamente ».

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

OJENI, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro chiede di parlare lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 9. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 9.

L'Ente minerario siciliano, eccezion fatta per le ipotesi di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 8, persegue i propri fini istituzionali, esclusivamente a mezzo delle Società collegate di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 11 gennaio 1963, numero 2 ».

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 9 è stato presentato dall'Assessore Fagone, per il Governo, il seguente emendamento:

al 3º rigo, modificare: « articoli 4 e 8 » in « articoli 2 e 6 ».

Poichè nessuno chiede di parlare lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10. Prego il deputato segretario di darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 10.

All'onere di L. 7.213.474.554 previsto dall'articolo 6 e ricadente nell'esercizio finanziario 1969 si provvederà utilizzando le disponibilità risultanti in conseguenza della cessazione degli oneri relativi alle leggi 13 aprile 1959, numero 14, e 11 gennaio 1963, numero 2.

Il Presidente della Regione è autorizzato

ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 10 sono stati presentati dall'Assessore Fagone, per il Governo, due emendamenti.

Si inizia dall'esame del seguente emendamento:

al 3º rigo, modificare: « articoli 4 e 8 » in « articoli 2 e 6 ».

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

OJENI, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'altro emendamento: aggiungere il seguente comma:

« Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, con l'assegnazione al capitolo 551 della somma necessaria da prelevarsi dal capitolo 82. Per gli esercizi futuri si provvederà con le dotazioni dei corrispondenti capitoli. A tal fine la dotazione anzidetta sarà incrementata, a partire dall'esercizio 1969, di lire 1 miliardo 500 milioni cui si farà fronte utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione; in detto esercizio, degli oneri relativi all'articolo 20 della legge 5 agosto 1957, numero 51, modificata dalla legge 28 dicembre 1961, numero 32 ».

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in discussione fa riferimento alla « garanzia sussidiaria ». Poichè ritengo che questa non sia sufficiente ai fini di contrarre dei mutui con istituti di credito, desidero richiamare l'attenzione della Commissione su tale questione.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

V LEGISLATURA

CDLXXXIV SEDUTA

29 MARZO 1967

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Onorevole Presidente, lo emendamento in esame attiene « alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge.... ». Poichè, invece, all'articolo 7, già approvato, si fa riferimento a « fidejussione », io ritengo che, per uniformità di espressione, occorra sostituire alla dizione: « garanzia sussidiaria » il termine: « fidejussione ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'Assessore Fagone, per il Governo, il seguente emendamento:

nell'emendamento aggiuntivo articolo 10 sostituire le parole: « garanzia sussidiaria » con « fidejussione ».

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

OJENI, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo all'articolo 10 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 10 nel seguente testo risultante dagli emendamenti testè approvati:

« All'onere di lire 7.213.474.554 previsto dall'articolo 4 e ricadente nell'esercizio finanziario 1969 si provvederà utilizzando le disponibilità risultanti in conseguenza della cessazione degli oneri relativi alle leggi 13 aprile 1959, numero 14, e 11 gennaio 1963, numero 2.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla fidejussione prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, con l'assegnazione al capitolo 551 della somma necessaria da prelevarsi dal capitolo 82. Per gli

esercizi futuri si provvederà con le dotazioni dei corrispondenti capitoli. A tal fine la dotatione anzidetta sarà incrementata, a partire dall'esercizio 1969, di lire 1.500.000.000 cui si farà fronte utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione, in detto esercizio, degli oneri relativi all'articolo 20 della legge 5 agosto 1957, numero 51, modificata dalla legge 28 dicembre 1961, numero 32».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 11. Prego il deputato segretario di darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 11.

Lo stanziamento disposto dall'articolo 1, numero 2, lettera d) della legge 27 febbraio 1965, numero 4, è assegnato all'Ente minerario siciliano, per la realizzazione di infrastrutture, impianti ed attrezzature nella fascia centro-meridionale dell'Isola, nel quadro dei programmi di verticalizzazione dell'industria mineraria.

Di tale assegnazione, lire 4 miliardi saranno destinati alla costruzione di una diga sul fiume Morello, lire 3 miliardi 500 milioni all'approvvigionamento idrico, ai fini delle iniziative industriali, che saranno realizzate a Licata per l'utilizzazione di fibre acriliche, lire 2 miliardi 500 milioni alla realizzazione di impianti ed attrezzature nelle zone di Gela e Villarosa.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'Assessore Fagone, per il Governo, il seguente emendamento:

dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Gli impianti e le attrezzature realizzate dall'Ems mediante l'impiego delle assegnazioni di cui al primo comma, sono da esso conferiti quale proprio apporto nelle società previste dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 1963, numero 2.

Per il servizio di cassa relativo alle somme di cui al presente articolo l'Ems si avvarrà

dell'Istituto di credito tesoriere dei fondi previsti dalla legge 27 febbraio 1965, numero 4, con il quale stipulerà apposita convenzione.

In detta convenzione saranno previste singole aperture di credito per la realizzazione delle infrastrutture degli impianti, delle attrezzature su richiesta dell'Ente in base alle previsioni di spesa per le singole iniziative. Sarà inoltre previsto che sulle dette aperture di credito i prelevamenti saranno effettuati dall'Ente sulla scorta degli statuti di avanzamento e fino ad un massimo del 2 per cento sull'importo previsto dalle singole iniziative per le spese di progettazione ».

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

OJENI, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo del Governo all'articolo 11.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo votazione l'articolo 11 nel testo risultante dall'emendamento testé approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 12. Prego il deputato segretario di darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

FAGONE, Assessore all'industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGONE, Assessore all'industria e commercio. Signor Presidente, mi permetto farle presente che si è incorsi in un errore materiale di copiatura nella stesura dell'emendamento del Governo sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3, laddove si dice « ...è attribuita con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 5... ».

La dizione esatta è invece la seguente: « ...è attribuita con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 2... ».

Propongo, pertanto, che sia conferita la delega alla Presidenza per la correzione dello errore materiale e per il coordinamento della legge.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la proposta dell'Assessore Fagone.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano ». (695)

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

NICASTRO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Aleppo, Avola, Bombonati, Bonfiglio, Buffa, Buttafuoco, Cangialosi, Carbone, Carollo Luigi, Celi, Colajanni, Coniglio, D'Alia, D'Angelo, Dato, Di Benedetto, Di Bennardo, Di Martino, Fagone, Falci, Faranda, Fasino, Fusco, Genovese, Germanà, Giacalone Vito, Giummarra, Grammatico, Grimaldi, La Loggia, La Porta, La Terza, La Torre, Lo Magro, Lombardo, Marraro, Mazza, Miceli, Mongelli, Muccioli, Mu-

V LEGISLATURA

CDLXXXIV SEDUTA

29 MARZO 1967

ratore, Nicastro, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Ovazza, Pavone, Renda, Romano, Rossitto, Rubino, Russo Michele, Sallicano, Sammarco, Santalco, Santangelo, Scaturro, Seminara, Taormina, Tomaselli, Trenta, Tuccari, Vajola, Varvaro, Zappalà.

Si astiene: il Presidente Lanza.

E' in congedo: l'Assessore Francesco Pizzo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari computano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	66
Astenuti	1
Votanti	65
Maggioranza	33
Voti favorevoli	37
Voti contrari	28

(*L'Assemblea approva*)

Richieste di prelievo.

PAVONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVONE. Signor Presidente, chiedo il prelievo del disegno di legge numero 460: « Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane ».

Tale richiesta è motivata dal fatto che la Cassa è nell'impossibilità di poter operare, in quanto gli istituti di credito respingono le operazioni richieste dagli artigiani.

Poichè, peraltro, il provvedimento ha la copertura finanziaria, può procedersi speditamente alla discussione e quindi all'approvazione dello stesso, anche perchè è composto di due soli articoli.

CONIGLIO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONIGLIO, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, in considerazione degli impegni assunti nell'ultima riunione dei Capi-gruppo nel corso della quale è stato concordato l'ordine dei lavori dell'odierna seduta e di quella di domani, prego il collega Pavone di rinviare a domani la richiesta.

Per questi motivi prego la Signoria Vostra onorevole che si rispetti l'ordine dei lavori già concordato.

PRESIDENTE. Onorevole Pavone, insiste nella richiesta di prelievo?

PAVONE. Si, insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, pongo in votazione la richiesta di prelievo del disegno di legge numero 460, avanzata dall'onorevole Pavone.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvata*)

GRIMALDI, Assessore al turismo. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMALDI, Assessore al turismo. Onorevole Presidente, avanzo formale richiesta di prelievo del disegno di legge numeri 126, 184, 286, 438, 440, 444 e 445 relativo a « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la richiesta di prelievo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvata*)

Seguito della discussione del disegno di legge « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana ». (126, 184, 286, 438, 440, 444 e 445)

PRESIDENTE. Si passa, pertanto, al seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana ». (126, 184, 286, 438, 440, 444 e 445), posto al numero 8.

**Presidenza del Vice Presidente
GIUMMARRA.**

Invito i componenti la 5^a Commissione a prendere posto al banco loro riservato.

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella odierna seduta antimeridiana sono stati discussi ed approvati gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del disegno di legge in esame. Rammento, inoltre, che nella stessa seduta si è iniziata la discussione dell'articolo 6 e degli emendamenti è stato approvato quello a firma degli onorevoli La Loggia, D'Acquisto, Rubino, D'Alia e Muratore. E' rimasto da esaminare l'emendamento aggiuntivo all'articolo 6 presentato dagli onorevoli Nigro, Sallicano ed altri che è stato accantonato a seguito dell'intervento dell'onorevole La Loggia, il quale ritiene che la materia contenuta nel suddetto emendamento debba essere riferita all'articolo 8.

Si riprende, pertanto, l'esame dell'articolo 6. Invito il deputato segretario a darne lettura nel testo risultante dopo l'approvazione dell'emendamento a firma degli onorevoli La Loggia, D'Acquisto, Rubino, D'Alia e Muratore.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 6.

La misura dei prestiti per le iniziative indicate al precedente articolo 1 non potrà superare, in rapporto alla spesa riconosciuta ammissibile, i seguenti limiti:

a) il 60 per cento per gli alberghi di lusso e di 1^a categoria;

a bis) il 65 per cento per le opere e gli impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo aventi carattere sportivo o ricreativo;

b) il 70 per cento per gli impianti ricettivi di categoria non superiore alla 2^a e per le altre opere previste all'articolo 1;

c) il 75 per cento per le opere e gli impianti da realizzare nelle Isole minori, nei centri abitati ad altitudine non inferiore a

600 metri, nelle zone archeologiche o balneari lontane dai centri urbani;

d) il 75 per cento per le iniziative degli Enti turistici, dei Comuni e per le iniziative a carattere sociale.

Le classifiche alberghiere indicate al precedente comma sono vincolate ad un periodo non inferiore a 10 anni ».

PRESIDENTE. All'articolo 6, come precedentemente già detto, è stato presentato dagli onorevoli Nigro, Sallicano, D'Acquisto, Marra e Rossitto un emendamento. Lo rileggo: *alla fine dell'articolo 6 aggiungere:*

« I contributi di cui al presente articolo vengono concessi ad integrazione di quelli della legge nazionale 26 giugno 1965, numero 717 ».

Qualora non sorgano osservazioni da parte dei presentatori, tale emendamento potrebbe divenire aggiuntivo all'articolo 8. Pertanto, si potrebbe procedere alla votazione dell'articolo 6.

Non sorgendo osservazioni, pongo in votazione l'articolo 6, nel testo risultante dallo emendamento approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8. Prego il deputato segretario di darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 8.

I finanziamenti previsti all'articolo 1 non possono essere cumulati con altre provvidenze previste dalle leggi nazionali e regionali in materia turistico-alberghiera.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti, con proprio decreto, previo parere del Comitato previsto all'articolo 2 del Regolamento regionale 9 aprile 1956, numero 1, può tuttavia concedere agli Istituti di credito previsti al primo comma dell'articolo 18 della legge 26 giugno 1965, numero 717, un contributo annuo posticipato, in relazione alla differenza fra la rata prevista dal piano di ammortamento calcolata al tasso indicato al secondo comma del suindicato articolo 18 e la rata prevista dal piano di ammortamento

mento calcolato al tasso dell'1,50 per cento, previsto al primo comma del precedente articolo 4.

Tale contributo decorre dalla data di stipula del contratto di mutuo.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data d'estinzione o dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Il criterio di calcolo sopra indicato si applica anche per i contributi agli interessi previsti al terzo comma dell'articolo 4.

Il contributo è posto a carico del fondo previsto al precedente articolo 2, nei limiti dell'assegnazione della lettera d) dell'articolo stesso ».

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo testetutto deve intendersi riferito l'emendamento Nigro ed altri proposto all'articolo 6.

Comunico, inoltre, che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Lombardo, La Loggia, Occhipinti, Rubino, Barone, La Terza e Buffa:

sostituire i primi tre commi dell'articolo 8 con i seguenti:

« I benefici e le provvidenze di cui ai primi due titoli della presente legge non possono essere cumulati con altre provvidenze previste dalle leggi nazionali e regionali in materia turistico-alberghiera, salvo nei casi in cui lo intervento statale o della Cassa per il Mezzogiorno sia stato disposto in misura inferiore ai limiti di percentuali di mutuo o di contributo oppure con tasso di interesse superiore a quello fissato dalla presente legge. »

In tale caso l'Assessore regionale per il turismo le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad adeguare, con proprio provvedimento, la quota di mutuo, il tasso di interesse e l'ammontare del contributo ai limiti previsti dalla presente legge »;

— dagli onorevoli D'Angelo, Occhipinti, Trenta, Cangialosi e Buffa:

all'emendamento aggiuntivo Lombardo ed altri, all'articolo 8 aggiungere:

« Le presenti norme si applicano anche alle iniziative finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno posteriormente al 15 ottobre 1965 ».

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, abbiamo già avuto occasione, nel corso della seduta antimericana, di esprimere il convincimento che questo articolo 8 debba essere uno degli articoli da valutare o riconsiderare con maggiore attenzione da parte dell'Assemblea. L'articolo in esame, infatti, introduce, ponendo delle norme che regolano il meccanismo dei contributi agli interessi per l'estinzione dei mutui, un tema molto più generale; quello, cioè, del modo come deve porsi la incentivazione regionale nei confronti dell'incentivazione di-
posta con legge dello Stato.

Riteniamo che questo articolo debba essere interamente rivisto stabilendo in concreto l'orientamento che la incentivazione regionale deve tendere ad avere un carattere prevalentemente integrativo, complementare nei confronti della incentivazione disposte con legge dello Stato. Se è vero, come credo sia esatto, che il problema del superamento di un dislivello notevole nella ricettività e nella attrezzatura turistica della Sicilia rientra, anzitutto, fra i compiti dello Stato, ed è parte non secondaria di quella più generale azione per la perequazione dei redditi e del livello economico, la conseguenza che se ne deve dedurre è che male opereremmo se incoraggiassimo un orientamento degli operatori turistici attratti da maggiori facilitazioni e anche da altre considerazioni di più facili, di più vicine influenze con l'amministrazione regionale volto ad attingere prevalentemente alle disponibilità della Regione siciliana.

Non dobbiamo dimenticare, peraltro, che questo tema si inserisce non soltanto nella collocazione del carattere permanentemente complementare, cioè additivo che debbono avere tutti gli sforzi che compie la finanza pubblica della Regione nei confronti di oneri che debbono incombere, sotto il profilo della perequazione dei redditi e delle attività economiche, soprattutto sulla finanza pubblica dello Stato, ma richiama anche dei meccanismi attraverso i quali in passato, anche nel settore dei lavori pubblici, questa esigenza è stata tradotta in opportune linee legislative da parte della nostra Assemblea.

Io vorrei fra tutte ricordare la legge re-
gionale 7 agosto 1953 con la quale la Regione

fu autorizzata a concorrere nelle spese ritenute necessarie per la esecuzione di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali, mediante la concessione di contributi integrativi di quelli concessi dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi delle leggi 3 agosto 1949 numero 589 e 15 febbraio 1953 numero 184.

Oppportunamente il Presidente della Commissione ha ricordato che anche recentemente abbiamo ribadito questa direttiva.

Questo criterio che pone i maggiori oneri a carico, soprattutto, della finanza dello Stato — per cui sotto nessun aspetto deve apparire che una incentivazione complementare e aderente alle particolari situazioni della nostra Regione tende a scoraggiare quegli interventi che la legislazione meridionalistica, sia pure attraverso contrasti, ha disposto a favore della incentivazione turistica del Mezzogiorno — deve tradursi, è ovvio, in un articolo che non può essere l'attuale contenuto dell'articolo 8.

Nel confermare il principio emesso in sede di discussione dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, cioè che gli interventi principali o secondari debbono avere un carattere di sanatoria nei confronti di iniziative che siano già state realizzate, occorre affrontare il tema della incentivazione complementare per quanto riguarda i prestiti, i contributi a fondo perduto, i contributi nel pagamento degli interessi delle quote di ammortamento dei prestiti stessi. Tutto ciò va anche considerato in relazione alle decisioni che sulla materia saranno adottate dagli organi della Cassa per il Mezzogiorno. E', quindi, tutta una strumentazione legislativa che richiede una considerazione attenta.

In questo momento ci preme comunque avere affermato il principio integrativo e non sostitutivo dell'intervento regionale e riteniamo che il Governo e la Commissione dovrebbero pronunciarsi sulla validità o meno di questo principio e conseguentemente proporre che si addivenga alla stesura di norme che traducano in un incoraggiamento per gli operatori economici questa impostazione.

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la preoccupazione nostra è quella di evitare che l'intervento della Regione sia so-

stitutivo di quello della Cassa per il Mezzogiorno o addirittura che lo stesso possa indurre l'operatore turistico alberghiero a non utilizzare le provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno o quelle altre di carattere nazionale, per rivolgersi, invece, unicamente e direttamente alla Regione per ottenere in un primo momento il prestito e quindi i contributi sugli interessi del prestito.

E' opportuno, quindi, che si predisponga lo strumento legislativo che induca l'operatore a richiedere il contributo o il prestito alla Cassa per il Mezzogiorno.

Quale può essere questo strumento? L'operatore turistico utilizzando le provvidenze previste dalla legislazione nazionale può ottenere dei mutui pari al 70 per cento della spesa globale. Tale mutuo, però, può essere concesso anche in misura inferiore al 70 per cento. Occorre, quindi, per indurre gli operatori ad utilizzare anche le provvidenze nazionali, statuire che i finanziamenti della Regione sono cumulabili con altre provvidenze nazionali purchè la misura complessiva dei finanziamenti non risulti superiore del 5 per cento agli interventi determinati dall'articolo 6.

Ciò comporterebbe che oltre alle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato l'operatore potrebbe essere indotto a spingere per ottenere, attraverso le provvidenze regionali, un ulteriore aumento del limite di intervento che abbiamo fissato con l'articolo 6. Questo significherebbe intanto l'impegno in Sicilia di 12 o 15 miliardi della Cassa per il Mezzogiorno e nello stesso tempo la possibilità per la Regione siciliana di allargare i programmi del suo intervento in ragione di numero invece che in ragione di misura.

Per queste considerazioni annuncio la presentazione di un emendamento sostituto del primo comma dell'articolo 8.

Noi riteniamo che il contenuto dell'emendamento che andiamo a presentare, rappresenti uno strumento utile onde indurre gli operatori a rivolgersi anche alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere quei finanziamenti che non devono essere unicamente concessi dalla Regione.

LOMBARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO. Onorevole Presidente, desi-

dero chiarire brevemente il significato dello emendamento da me presentato, unitamente ad altri colleghi. Ritengo di non condividere l'impostazione e il principio, sostenuti da altri colleghi, secondo cui la Regione siciliana non può intervenire ad integrazione di contributi analoghi concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Mi pare, invece, che relativamente ad altre materie, come per esempio per l'industria, la legislazione regionale abbia proprio adottato questa impostazione: interventi fondamentali a carico dello Stato, quelli integrativi, a carico della Regione. Non si comprende, quindi, perché nel settore del turismo tale principio generale debba venire meno con la conseguenza che la Regione non debba intervenire ad integrazione di altri contributi erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno. Nè mi sembra che si possa condividere la impostazione data dall'onorevole Sallicano a questo problema, cioè aumentare di una certa percentuale i contributi previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Io non comprendo perché si debba stabilire una percentuale fissa di integrazione quando il testo del disegno di legge prevede il massimo di percentuale di intervento da parte della Regione siciliana. Noi dobbiamo adottare anche per il turismo il principio generale che informa tutta la legislazione regionale, cioè l'intervento integrativo della Regione siciliana. E' chiaro che questo debba avvenire entro i limiti previsti dalla legge regionale. Quindi, il limite non può essere forfettario, ma deve equipararsi a quello che è il limite massimo fissato dalla presente legge.

C'è un problema di meccanismo di intervento...

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Lei così è favorevole al mio emendamento.

LOMBARDO. Esatto, io stavo chiarendo che c'è un problema di meccanismo, di procedura, di modalità, di interventi e di erogazione di contributi da parte dell'Assessore al turismo. Ma, a tal proposito, credo che soccorre l'emendamento presentato dall'onorevole Nigro sulla materia. Io, quindi, desiderrei pregare il Presidente di sospendere la seduta brevemente, per consentire il coordinamento degli emendamenti.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Sallicano, Buffa, Di Benedetto, Faranda, Tomaselli e Cadili:

sostituire il primo comma dell'articolo 8 con il seguente:

« I finanziamenti previsti all'articolo 1 possono essere cumulati con altre provvidenze previste dalle leggi nazionali e regionali in materia turistico-alberghiera, purchè la misura dei prestiti complessivi non risulti superiore al 5 per cento agli interventi determinati dall'articolo 6 »;

— dagli onorevoli Tuccari, Scaturro, Carbone, Di Bennardo e Marraro:

sostituire il primo comma dell'articolo 8 con il seguente:

« Per i finanziamenti previsti dall'articolo 1 il fondo di rotazione darà la precedenza ad operazioni di finanziamento complementari a quelle concesse in base a leggi nazionali.

In tal caso il finanziamento complessivo non potrà superare del 5 per cento i limiti fissati dal precedente articolo 6 ».

ALEPPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALEPPO. Onorevole Presidente, desiderrei che l'onorevole Sallicano chiarisse il senso del suo emendamento. Cioè, deve essere aggiunto un 5 per cento al contributo della Cassa per il Mezzogiorno oppure tale aumento deve essere considerato aggiuntivo al massimo stabilito dalla legge regionale?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sallicano.

SALLICANO. Onorevole Presidente. Lo emendamento da me proposto può essere accessibile all'unica interpretazione che letteralmente si ricava dall'emendamento stesso: gli interventi della Regione possono cumularsi alle provvidenze dello Stato fino a raggiungere una somma che rappresenti un aumento del limite massimo stabilito con l'articolo 6. Se l'operatore economico, per esempio, si rivolge alla Cassa per il Mezzogiorno ed ottiene un contributo del 40 per cento per l'albergo di lusso, la Regione può concedere

il 25 per cento sino a raggiungere complessivamente il 65 per cento; mentre, se si rivolge soltanto alla Regione, l'operatore può ottenere unicamente il 60 per cento. In altri termini, l'aumento del limite massimo previsto all'articolo 6 rappresenta un premio per indurre l'operatore economico a rivolgersi alla Cassa per il Mezzogiorno e anche alla Regione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi in attesa che si proceda alla ciclostilatura degli emendamenti presentati all'articolo 8, propongo che lo stesso sia accantonato temporaneamente e che si passi all'articolo 9. Non sorgendo osservazioni così rimane stabilito.

Si passa all'articolo 9. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 9.

Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio fissa annualmente entro il 31 gennaio, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti e tenuto conto degli accreditamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 3, la misura dell'interesse da tenere a base per le operazioni da compiersi in ciascun anno, ai fini del contributo previsto dal terzo comma dell'articolo 4 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 10.

Alla gestione del fondo previsto all'articolo 9 provvede il Comitato previsto dallo articolo 10 della legge 5 agosto 1957, numero 51, integrato con il diritto a voto da due esperti tecnici nominati dall'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti e scelti fra i funzionari della carriera direttiva del predetto Assessorato.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti, sentito il Comitato indicato al primo comma, stabilisce ogni anno i criteri di intervento ai quali deve uniformarsi l'Irfis nella concessione dei finanziamenti.

Determina, altresì, i tipi di operazioni da effettuare ed i relativi limiti massimi.

I rapporti relativi alla gestione del fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento saranno regolati da apposita convenzione che sarà stipulata dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti.

Le domande di finanziamento, con il parere dell'Ente provinciale per il turismo, territorialmente competente, sono inoltrate all'Irfis, tramite l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che le correda di motivato parere ».

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 11. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 11.

Le disposizioni, le garanzie e le esenzioni tutte che regolano l'attività dell'Irfis, e previste alle leggi 22 giugno 1950, numero 445, 11 aprile 1953, numero 298, 27 luglio 1962, numero 1228, nonché allo Statuto dell'ente si applicano alle operazioni effettuate a norma delle disposizioni del presente titolo.

Gli utili netti risultanti dalla gestione del fondo saranno portati ad incremento del fondo stesso ».

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo ai trasporti e alle comunicazioni. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 12. Invito il deputato segretario a darne lettura.

ZAPPALA', segretario:

« Art. 12.

L'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e per i trasporti può concedere contributi in favore di Enti, Società o privati nella misura del 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riammodernamento, l'arredamento di impianti ricettivi di categorie non superiori alla seconda, campeggi, tendopoli, posti di ristoro, rifugi, stabilimenti termali e balneari, impianti ricreativi e sportivi annessi ad esercizi alberghieri, nonché per le relative attrezzature e arredamenti il cui costo totale preventivato non superi l'importo di lire 50 milioni.

Il contributo viene fissato nella misura del 50 per cento quando si tratti di impianti

ed attrezzature ricettive da realizzare nelle isole minori, nelle zone balneari lontane dai centri urbani e nei centri abitati ad altitudine non inferiore a 600 metri nonché di iniziative ricettive a carattere sociale ».

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 12 rappresenta, anche per le connessioni che lo avvicinano alla materia disciplinata dagli articoli 7 e 8, uno dei temi fondamentali del disegno di legge: la regolamentazione, cioè, della politica contributiva dell'Amministrazione regionale. E', infatti, opportuno che si provveda a disciplinare la materia prevedendo una distinzione nella misura del contributo in rapporto alla circostanza se il destinatario sia un privato o un ente pubblico.

Onde consentire la elaborazione di alcuni emendamenti, che nascono dalle esigenze già cennate, propongo che l'esame dell'articolo 12 sia momentaneamente accantonato.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Riprende, pertanto, l'esame dell'articolo 8, al quale sono stati presentati diversi emendamenti, già comunicati all'Assemblea.

Si inizia dall'esame dell'emendamento a firma degli onorevoli Lombardo, La Loggia, Occhipinti, Rubino, Barone, La Terza e Buffa, che così recita:

Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

« I benefici e le provvidenze di cui ai primi due titoli della presente legge non possono essere cumulati con altre provvidenze previste dalle leggi nazionali e regionali in materia turistico-alberghiera, salvo nei casi in cui l'intervento statale o della Cassa per il Mezzogiorno sia stato disposto in misura inferiore ai limiti di percentuali di mutuo o di contributo oppure con tasso di interesse superiore a quello fissato dalla presente legge.

In tale caso l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad adeguare, con proprio provvedimento, la quota di mutuo, il tasso di interesse e l'ammontare del contributo ai limiti previsti dalla presente legge ».

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

GRIMALDI, Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

D'ANGELO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, che l'emendamento che reca la mia firma deve intendersi aggiuntivo all'emendamento, presentato dagli onorevoli Tuccari, Scaturro, Carbone, Di Bernardo, Marraro, sostitutivo dell'articolo 8:

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa, pertanto, all'esame dell'emendamento presentato dagli onorevoli D'Angelo, Occhipinti, Trenta, Cangialosi e Buffa.

Lo rileggono: « Le presenti norme si applicano anche alle iniziative finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno posteriormente al 15 ottobre 1965 ».

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Signor Presidente, preliminarmente dichiaro, a nome del Gruppo del Partito comunista italiano, di essere contrario all'emendamento presentato dall'onorevole D'Angelo, aggiuntivo all'emendamento sostitutivo dell'articolo 8, tra i cui firmatari io figure.

Non è inutile ricordare come nel corso della elaborazione del disegno di legge, la Commissione ebbe ad affrontare il problema di non creare un sistema di incentivazioni regionali sostitutive di quelle previste dalla legislazio-

ne nazionale e facenti capo alle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno. L'emendamento da noi presentato si orienta invece ad agevolare il ricorso ai finanziamenti nazionali da parte degli operatori turistico-alberghieri, prevedendo che il fondo di rotazione debba dare la preferenza ad operazioni di finanziamento complementari a quelle concesse in base a leggi nazionali. In ciò sta la diversità tra il nostro emendamento e quello presentato dall'onorevole Sallicano, il quale prevede che i finanziamenti regionali possono essere cumulati con altre provvidenze previste da leggi nazionali.

Siamo, ripeto, contrari all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole D'Angelo, perché riteniamo che il provvedimento in esame debba operare come incentivazione per il futuro.

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. Ritengo che l'Assemblea stia per adottare una determinazione su una circostanza sulla quale si è pronunciata e che è contraddittoria con quanto ha deliberato in precedenza. Il problema sollevato dall'onorevole D'Angelo è stato dibattuto questa mattina, e l'Assemblea ha deliberato che non è possibile consentire il ricorso alle provvidenze previste dal presente disegno di legge per tutte le opere ormai realizzate.

Sotto questo aspetto, quindi, ritengo che l'emendamento dell'onorevole D'Angelo sia precluso.

D'ANGELO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente, perchè non credo siano necessarie molte parole per illustrare l'emendamento.

Per quanto attiene alla preclusione sollevata dal Presidente della Commissione, debbo ricordare che l'Assemblea stamane ha discusso ed ha deciso su una materia diversa da quella sulla quale siamo chiamati a discutere stasera. Nella seduta antimeridiana è stato respinto infatti, un emendamento che prevedeva la concessione di contributi, nel senso

totale previsto dalla legge, per opere già eseguite dopo una certa data.

Il mio emendamento invece riguarda solo ed esclusivamente eventuali integrazioni che possono essere chieste da coloro i quali hanno eseguito, dopo l'ottobre del 1965, delle opere che rientrano nell'oggetto del disegno di legge e già finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno con regolare decreto. Si tratta, cioè, di integrare il contributo della Cassa attraverso il contributo regionale. Ed io credo, onorevole Presidente, che questa disposizione risponderebbe ad un criterio di giustizia.

Noi andremmo a premiare in questo caso coloro i quali, in condizioni diverse, cioè disponendo di minori facilitazioni, hanno ugualmente operato nel settore del turismo, dando un loro contributo positivo alla economia del settore.

NIGRO, Presidente della Commissione e relatore. I contributi sono di incentivazione, non di sanatoria delle pratiche precedenti.

D'ANGELO. Non è un contributo di sanatoria. Noi metteremmo nelle stesse condizioni di perequazione coloro i quali hanno operato in riferimento ad una legge meno favorevole, e che oggi, anche ai fini della gestione alberghiera e quindi della sorte e del destino dei loro impianti, verrebbero a trovarsi in una situazione di grave difficoltà nei confronti di coloro i quali sono nelle condizioni di poter dar vita ad analoghi impianti con un contributo pubblico diverso.

Se le agevolazioni regionali fossero state contenute entro i limiti previsti dalla legge per la Cassa per il Mezzogiorno, allora evidentemente la mia proposta non avrebbe avuto alcun senso. Ma nel momento in cui noi adottiamo un parametro diverso, mi sembra giusto che, naturalmente a partire dalla data della presentazione del disegno di legge, coloro i quali hanno operato, siano messi nelle stesse condizioni di quelli che vanno ad operare da oggi in poi.

Questo il significato della mia proposta che a mio giudizio rappresenta un atto di solidarietà nei confronti di coloro i quali hanno comunque investito del denaro in questo settore. E' una questione anche di giustizia e quindi il gesto che noi andremmo a compiere avrebbe anche a mio giudizio un valore morale. Spetta all'Assemblea naturalmente valutarlo

e giudicarlo perché per quanto mi riguarda io non ho personali interessi.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, a parte le considerazioni addotte dall'onorevole D'Angelo, di cui condivido l'emendamento, vi sono alcune questioni di carattere economico che proprio ove venissero risolte nel senso in cui intende risolverle l'onorevole Nigro, porterebbero ad una sperequazione di costi e ad una differenza di costi tra un'azienda ed un'altra. Il che significa rompere tutto un processo di incentivazione attraverso posizioni differenziate e arrestare eventualmente determinati richiami fiduciari della nostra Sicilia. Se noi creiamo dei costi disparati, anche per quanto riguarda il credito alberghiero, evidentemente creiamo delle sperequazioni per cui ci troveremo, anzichè ad incentivare, a porre in situazioni di gravissimo disagio, per la differenza di costi, alcune aziende e a porre in situazioni di sfasatura vantaggiosa, ma sempre sfasatura, altre aziende.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, noi conveniamo che l'emendamento a firma dell'onorevole D'Angelo e di altri presenta i termini di un problema reale. Noi siamo cioè assolutamente contrari alla linea delle sanatorie; lo abbiamo dichiarato votando contro un certo emendamento che era stato proposto a proposito dell'articolo 5, lo riaffermiamo come linea generale. La legge dispone per l'avvenire, particolarmente quando si tratta di incoraggiare delle iniziative private, di mettere a disposizione denaro pubblico per gli operatori economici. Tuttavia non v'è dubbio che l'emendamento presentato dall'onorevole D'Angelo merita una certa considerazione sotto due profili.

Si inserisce innanzitutto nella preoccupazione, che mi pare stia per essere accolta allo articolo 8, che le nostre provvidenze devono tendere ad avere un carattere fondamentalmente integrativo e complementare a quelle statali e in particolare ci riferiamo ovviamente

te a quelle della Cassa per il Mezzogiorno. In secondo luogo tale emendamento prende le mosse da una valutazione della iniziativa già compiuta da un organo statale: la Cassa per il Mezzogiorno.

Non siamo, quindi, nel caso in esame sul piano delle sanatorie o di incoraggiare iniziative che potrebbero essere anche poco chiare e non soggette ad una preventiva valutazione. E' noto a tutti che in base alla legge della Cassa per il Mezzogiorno la valutazione preventiva viene compiuta da un organo statale. Oggi si tratterebbe in fondo di consentire alle iniziative, attorno alle quali si è già pronunciato un organo statale, e che sono state finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno in data successiva alla presentazione dei disegni di legge, di potere accedere alle provvidenze integrative regionali nel quadro del sistema che si tende ad attuare e che mira proprio a rendere le incentivazioni regionali integrative e supplementari di quelle già previste da leggi nazionali.

Sotto questo aspetto, quindi, io avanzo la proposta di una breve sospensiva per definire l'esame dell'articolo 8. E' ovvio che questa sospensiva noi la richiediamo perché pensiamo che il Governo debba, insieme alla Commissione, trovare tutte le garanzie, nessuna esclusa, perchè attraverso il riconoscimento di un principio giusto che si aggancia ad una valutazione compiuta da organi responsabili dello Stato, non venga reintrodotto fittiziamente un principio, quale quello delle sanatorie, che si è voluto assolutamente escludere. Da questo punto di vista credo che potrebbe essere utile, appunto, questo breve incontro per definire le caratteristiche tecniche dell'articolo 8.

RUBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINO. Onorevole Presidente, io vorrei aggiungere un ulteriore elemento a favore della tesi sostenuta dall'emendamento D'Angelo. L'articolo 28 della legge della Cassa per il Mezzogiorno fa un richiamo preciso, proprio per l'applicazione degli articoli 10, 11 e 18 che sono quelli relativi ai contributi, laddove dice « purchè l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965 », data di presentazione al Parlamento della legge medesima. A maggior ragione, quindi, sarebbe ovvio da parte nostra

evitare una sperequazione tra coloro che hanno ottenuto dei contributi dalla Cassa e coloro che andranno ad utilizzare le provvidenze che andiamo a prevedere con questo provvedimento.

D'ANGELO. E i primi, inoltre sono operatori che hanno rischiato in proprio.

Sull'ordine dei lavori.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, a nome del Gruppo parlamentare comunista, chiedo che venga iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il disegno di legge numero 487, riguardante la sistemazione del personale irregolarmente assunto, del quale questa Assemblea si è a lungo occupata nel corso di questa legislatura.

Desidererei, al riguardo, dire che dopo tanti anni di inutile attesa da parte di questi lavoratori, di questi cittadini, non è più lecito a nessun gruppo, soprattutto al Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana e al Governo, continuare ad alimentare speranze senza mai giungere ad una soluzione del problema.

Aggiungo che coloro i quali hanno assunto irregolarmente questo personale e coloro che non consentono che si trovi una soluzione legislativa a questo problema, sono responsabili di una situazione che ha provocato gravissimi disagi e probabilmente la rovina di moltissime di queste famiglie di lavoratori e cittadini.

GENOVESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENOVESE. Signor Presidente, nell'associarmi alla richiesta testè formulata dall'onorevole La Porta, debbo dire, per la verità, da questa tribuna, che analoga istanza avevamo avanzato già una settimana addietro ricevendo l'assicurazione che il disegno di legge nu-

mero 487 finalmente sarebbe stato iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea. Abbiamo dovuto, purtroppo, constatare che tale disegno di legge, non sappiamo per quali motivi, più o meno misteriosi o più o meno chiari, non è stato iscritto all'ordine del giorno.

Senza ripetere gli argomenti esposti dall'onorevole La Porta, io desidero ricevere dal Presidente l'assicurazione che il disegno di legge numero 487 verrà posto all'ordine del giorno della prossima seduta.

BUTTAFUOCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTAFUOCO. Onorevole Presidente, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano dichiaro di associami alla richiesta avanzata dagli onorevoli La Porta e Genovese.

Senza voler fare polemica, occorre ammettere che la situazione ormai è tale che è doveroso da parte dell'Assemblea che questo argomento venga affrontato.

Chiedo, altresì, che venga incluso nell'ordine del giorno della seduta di domani il disegno di legge numero 667 relativo a « Inquadramento in ruolo del personale incaricato delle scuole professionali regionali », con il quale si tende a sanare un'altra situazione incresciosa che si è creata.

MAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Onorevole Presidente, a nome del gruppo del Partito socialista unificato mi associo alla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 487, perché si tratta effettivamente di un provvedimento che merita l'approvazione dell'Assemblea.

PAVONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVONE. Signor Presidente, è superfluo che io mi dichiari d'accordo per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 487.

Contemporaneamente, signor Presidente, chiedo che venga iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il disegno di legge numero 343 relativo all'erezione a Comune autonomo della frazione di Rometta Marea, anche perchè è da tempo che il provvedimento attende di essere esaminato dall'Assemblea.

CANGIALOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGIALOSI. Onorevole Presidente, a nome del gruppo della Democrazia cristiana mi associo alla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 487 e chiedo altresì, l'iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge numeri 181 e 667 relativi rispettivamente alla istituzione delle scuole rurali e all'inquadramento in ruolo del personale incaricato delle scuole professionali regionali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le richieste testè formulate non possono essere accolte dalla Presidenza dato che l'ordine del giorno della seduta di domani è stato già concordato nella riunione dei Presidenti dei gruppi parlamentari, che si è svolta nel primo pomeriggio di oggi, nello studio del Presidente, onorevole Lanza.

La seduta è rinviata a domani, giovedì 30 marzo 1967, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Discussione della proposta di modifica del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana (Doc. n. 6).

II — Discussione dei disegni di legge:

1) « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana » (126, 184, 286, 438, 440, 444, 445) (*Seguito*);

2) « Provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli » (653);

3) « Interventi in favore delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1966 » (652);

4) « Interventi straordinari per la viabilità » (662);

5) « Provvedimenti per agevolare le costruzioni edilizie » (663);

6) « Norme per agevolare i viaggi degli elettori siciliani emigrati per ragioni di lavoro » (670);

7) « Istituzione delle scuole rurali » (181).

La seduta è tolta alle ore 21,05.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo